



REGOLAMENTO CANDIDATI ELEZIONI PROVINCIALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le norme riguardanti i candidati nelle liste di AGIRE per il Trentino alle prossime elezioni provinciali che si svolgeranno nella Provincia autonoma di Trento nell'anno 2018.

Con l'approvazione da parte del Coordinamento provinciale di AGIRE, il presente regolamento potrà essere usato come riferimento anche per future elezioni provinciali e per altri appuntamenti elettorali (elezioni politiche, europee, amministrative).

Articolo 2 - Rinvii

Per tutto ciò che non è disciplinato dal presente regolamento si rinvia allo Statuto e alla Carta valoriale di AGIRE per il Trentino, e alle disposizioni all'uso adottate dalla Commissione per le elezioni costituita dal Coordinamento provinciale di AGIRE il giorno giovedì 25 maggio 2017.

Articolo 3 - Norme generali relative alla campagna elettorale dei candidati

Ogni candidato è tenuto a svolgere la propria campagna elettorale con lealtà e correttezza, evitando ogni tipo di azione che possa ledere la dignità degli altri candidati oltreché l'immagine di AGIRE per il Trentino.

La campagna elettorale dei candidati e delle liste è improntata a criteri di sobrietà e con uso ponderato delle risorse.

I candidati di AGIRE hanno l'obbligo di comunicare eventuali iniziative pubbliche all'Ufficio stampa al fine di coordinare ed ottimizzare la pubblicizzazione degli eventi con i vari organi di stampa; inoltre, i candidati hanno l'obbligo di comunicare eventuali iniziative pubbliche al Coordinamento esecutivo almeno 5 giorni prima dell'incontro al fine di consentirne la presenza. La violazione di tali obblighi comporterà l'immediata segnalazione ai Garanti del movimento dall'articolo 13 dello Statuto.

In rispetto dei commi 2° e 3° dell'articolo 12 dello Statuto di AGIRE per il Trentino, tutti gli aderenti di AGIRE per il Trentino con almeno 5 mesi di militanza alla data prevista dal comma 3° dell'articolo 4 del presente regolamento hanno diritto di avanzare la propria candidatura a ricoprire l'incarico di consigliere provinciale nel rispetto del presente regolamento, dello Statuto e della Carta valoriale di AGIRE, a prescindere dall'incarico e dal ruolo ricoperto nel movimento.

Art. 4 - Formazione delle liste

La scelta della formazione delle liste è affidata al Coordinamento provinciale di AGIRE per il Trentino previsto dall'articolo 4 dello Statuto, che decide a maggioranza assoluta dei membri; la parità dei voti si considera come esito negativo.

La lista di AGIRE sarà composta da un capolista scelto sempre dal Coordinamento provinciale; gli altri candidati saranno inseriti in ordine alfabetico.

Entro fine maggio 2018, salvo deroghe da parte del Coordinamento provinciale di AGIRE, dovranno essere depositate le disponibilità a candidare nelle liste.

Art. 5 - Candidati su indicazione dei coordinamenti territoriali

Ogni coordinamento territoriale di AGIRE per il Trentino ha facoltà di presentare al Coordinamento provinciale 3 candidati bloccati; il Coordinamento provinciale, con decisione motivata con maggioranza assoluta, potrà rifiutare tali nominativi.

Art. 6 - Materiale relativo alla campagna elettorale

A ciascun candidato di AGIRE per il Trentino verrà fornito dal Coordinamento provinciale di un kit per la campagna elettorale, contenente il volantino pieghevole.

Ogni materiale adito alla campagna elettorale dovrà passare per il vaglio dell'Ufficio stampa di AGIRE, che realizza anche le foto per il suddetto materiale.

Art. 7 - Santini

I santini dei candidati di AGIRE per il Trentino sono uguali per tutti e hanno gli stessi standards.

Art. 8 - Divieti campagna elettorale

È assolutamente vietato fare campagna elettorale manifeste all'interno o nelle vicinanze di ospedali, case di riposo, cimiteri, chiese, luoghi di culto, caserme, oratori e qualunque altro luogo incompatibile con lo svolgimento di attività politiche.

I candidati di AGIRE per il Trentino hanno comunque libertà di movimento e di propaganda nei territori della Provincia autonoma di Trento.

Art. 9 - Esclusioni

Non è ammessa la candidatura nelle liste di AGIRE per il Trentino dell'aderente che non ha rispettato l'articolo 16 dello Statuto (Aderenti e adesioni); allo stesso modo, è escluso dalle liste chi è diffidato dall'uso del simbolo di AGIRE.

È inoltre inammissibile la candidatura di chi, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, non risulta in linea con le prescrizioni della Legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 "Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia." In materia di incandidabilità.

Si chiarisce che per quanto previsto dall'articolo 11 del presente regolamento, non saranno considerate candidature per il ruolo di collaboratore dove sussista una parentela fino al 2° grado con il consigliere eletto nelle liste di AGIRE.

Art. 10 - Obblighi degli eletti

Chi eventualmente risultasse eletto nel Consiglio provinciale di Trento è tenuto a rispettare gli obblighi degli eletti di AGIRE per il Trentino; in merito, si rinvia integralmente a quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto; inoltre i suddetti eletti dovranno versare nelle casse di AGIRE e

nell'arco dei 5 anni di legislatura consiliare la somma di € 10.000,00 per compensare le spese relative alla campagna elettorale; di tale somma ne sarà richiesto il 20% durante i primi 6 mesi del mandato elettorale.

I candidati e specialmente gli eletti nelle liste di AGIRE si impegnano comunque ad aiutare i candidati alle successive elezioni amministrative, specialmente nel territorio di riferimento.

Art. 11 - Scelta del capogruppo e dei collaboratori

Il capogruppo del gruppo di AGIRE viene scelto dal Coordinamento provinciale di AGIRE, previo confronto con i candidati eletti; le decisioni di tale organo sono motivate e sono assunte a maggioranza qualificata dei componenti.

I collaboratori dei consiglieri eletti nelle liste di AGIRE per il Trentino sono presentati dal capogruppo e verranno scelti da questi ultimi, con l'assenso del Coordinamento provinciale di AGIRE; le decisioni di tale organo sono motivate e sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti, tenendo conto dei criteri di militanza in AGIRE, di competenza e di parentela del collaboratore con gli eletti.

Art. 12 - Rimborso spese per i candidati non eletti

Qualora non risultassero eletti, i candidati nelle liste di AGIRE per il Trentino entro un anno dal risultato delle elezioni provinciali del Trentino 2018 possono richiedere un rimborso individualmente e nel limite massimo di € 500,00 (cinquecento) alla Commissione per le elezioni, tramite necessario rendiconto finale e compatibilmente alle risorse di bilancio; la Commissione per le elezioni valuterà la sobrietà delle spese dei candidati al fine del rimborso.

Art. 13 - Competenza sulla risoluzione delle controversie

Per la risoluzione dei conflitti in merito all'ambito di applicazione del presente regolamento decide la Commissione per le elezioni integrata dai Garanti del Movimento.

Art. 14 - Obbligo di firma del regolamento

I candidati nelle liste di AGIRE per il Trentino devono firmare il presente regolamento, accettandone le relative disposizioni.

Art. 15 - Violazione degli obblighi del regolamento

I candidati e gli eletti nelle liste di AGIRE per il Trentino che non rispetteranno le disposizioni del presente regolamento saranno immediatamente segnalati ai Garanti del Movimento.